

STAFF LEGALE Rep. n. <u>53</u> data <u>06-10-11</u>		INVIATA AI CAPI GRUPPO CONSILIARI in data _____ Prot. N° _____
PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA Proposta n. <u>213</u> del <u>06/10/2011</u>		L'IMPIEGATO RESPONSABILE _____

ORIGINALI **COMUNE DI PARTINICO** **IMMEDIATA ESECUZIONE**
 PROVINCIA DI PALERMO
Deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>193</u> del Reg. Data <u>06 OTT. 2011</u>	OGGETTO	Costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Partinico avverso atto di citazione ex art. 615 c.p.c. della Sig.ra Calvaruso Daniela.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio anno _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Capitolo _____	NOTE	

L'anno duemilaventici il giorno SEI del mese di OTTOBRE alle ore 16,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

			PRES.	ASS.
1)	Sindaco	<i>Lo Biundo Salvatore</i>		X
2)	Vice Sindaco	<i>Russo Giacomo</i>	X	
3)	Assessore	<i>Briganò Domenico</i>	X	
4)	Assessore	<i>D'Amico Vito</i>	X	
5)	Assessore	<i>Barbici Giuseppe</i>	X	
6)	Assessore	<i>Panzavecchia Caterina</i>	X	
7)	Assessore	<i>Parrino Bartolomeo</i>	X	
8)	Assessore	<i>Pantaleo Giovanni</i>		X
			<u>6</u>	<u>2</u>

vice GIACOMO RUSSO
 Presiede il Sindaco Dr. Salvatore Lo Biundo e partecipa il Segretario Generale Dr. Vincenzo Pioppo (Dott. Sebastiano Randisi)

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Partinico avverso atto di citazione ex art. 615 c.p.c. della Sig.ra Calvaruso Daniela.

Proposta di deliberazione Ufficio Staff Legale

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 L.R. 30/04/91 n. 10.

Visto l'atto di citazione della Sig.ra Calvaruso Daniela, notificato al Comune di Partinico in data 21/06/2011, ed assunto al prot. gen. al n.14979 del 28/06/2011 con il quale cita il Comune di Partinico in persona del Sindaco pro-tempore e la Serit Sicilia S.P.A., all'udienza che si terrà in data 11/10/2011 avanti il Giudice di Pace di Partinico, per l'annullamento della cartella di pagamento emessa a seguito dell'iscrizione sul ruolo esattoriale della sanzione pecuniaria amministrativa relativa a verbali di contestazione da parte dei Vigili Urbani di Partinico :

Vista la documentazione trasmessa dal Comando Polizia Municipale, inerente la contestazione, *che si trova depositata presso l'ufficio legale dell'Ente.*
Ritenuto, pertanto, necessario costituirsi nel giudizio avverso l'atto di citazione sopra richiamato, per resistere alle pretese avanzate dalla Sig.ra Calvaruso Daniela, conferendo incarico ad un avvocato.



PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono ripetute e trascritte:

- 1) Costituirsi in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Partinico all'udienza del 11/10/2011 avverso l'atto di citazione ex art. 615 c.p.c. della Sig.ra Calvaruso Daniela
- 2) Incaricare della rappresentanza e difesa processuale di questo Comune nel presente giudizio un avvocato, conferendo allo stesso procura speciale.

Partinico, li _____

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 12 della L. regionale n.30/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico.

Partinico, li _____

PER Il Responsabile del Settore
Dr. Vincenzo Pioppo

~~(Dott. Sebastiano Randisi)~~

La Giunta Comunale

Vista la superiore proposta,
Visti i pareri favorevoli espressi,
A voti unanimi favorevoli espressi per scheda segreta

DELIBERA

- 1) Di fare propria la superiore proposta.
- 2) Incaricare della difesa e rappresentanza processuale a nel giudizio sopra indicato l' Avv.

D. SSA ANITA SCALIA, DIPENDENTE COMUNALE, _____, conferendo allo stesso, procura speciale.

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza della costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Partinico, avverso l'atto di citazione della Sig.ra Calvaruso Daniela.

Con separata votazione unanime favorevole, palesemente espressa ,

Delibera

dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Prof. 730/51
30.06.11

ANNA MANNONE
Avvocato

ALLEGATO ALLA ORDINEBA DI G.M.

N. 113 DEL

Affari Penali Civili Amministrativi

Via Giuseppe Alessi, 22 - 90143 Palermo Tel. 338 / 7495981

Via Francesco Crispi, 25 - 90047 Partinico (Pa)

Tel./Fax 091/8903103 - 338/7495981

COMUNE DI PARTINICO
UFFICIO PROTOCOLLO
7 8 GIU 2011
Prot. n. 16979

PROCURA
COMUNE DI PARTINICO
Delego a rappresentarmi e difendermi per il presente atto, in ogni stato e grado di giudizio e per i procedimenti conseguenti di esecuzione ed opposizione

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI PARTINICO
ATTO DI CITAZIONE

Ex art. 615 c.p.c.

Della sig.ra **CALVARUSO Daniela**, c.f. CLVDNL77D55B780G, nata in Carini (PA) il 15.04.1977, residente in Partinico nella Via Vico Giovan Battista n. 18, ivi elettivamente domiciliata nella Via F. Crispi n. 25 presso lo studio dell'Avv. Anna Mannone, che la rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto

CITA

- **COMUNE DI PARTINICO**, in persona del suo sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, P.zza Umberto I

- **SERIT SICILIA S.p.a.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica in Palermo nella Via Orsini n.9

a comparire avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Partinico, sito nella Via Papa Paolo VI, presso la sede di sue consuete sedute, all'udienza che ivi si terrà l'11 ottobre 2011 ore 9.00 e ss., con invito a costituirsi ai sensi e nelle forme di cui all'art. 319 c.p.c., con espresso avvertimento che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia, per ivi sentir accogliere le infrascritte domande per la cui migliore intelligenza si premette.

In fatto e in diritto

In data 03.06.2011 è stata notificata alla sig.ra CALVARUSO Daniela la cartella di pagamento n. 29620110001944924 per un importo di € 1.002,88.

l'Avv. Anna Mannone, conferendogli ogni facoltà di legge, comprese quelle specifiche di transigere, quietanzare, riscuotere e chiamare terzi in giudizio. Eleggo domicilio presso il suo studio in Partinico via Francesco Crispi, 25. Dichiaro infine di avere ricevuto rituale informativa sul trattamento dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e di avere prestato il mio incondizionato consenso al trattamento dei dati anche di natura sensibile o giudiziaria. Vengo altresì informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma del d. lgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 19 e 20 del medesimo decreto.

Partinico li, 27/06/2011
Calvaruso Daniele

Vera ed autentica.
Avv. Anna Mannone
[Signature]



La cartella di pagamento n. 29620110001944924 si fonda sul preteso pagamento di due (2) verbali di contestazione per violazione al C.d.s. di seguito elencati:

- 1) V.2331C/09V relativo al veicolo tg. CB 034RZ pari ad € 92,93
- 2) V.105U/10V relativo al veicolo tg. CB 034 RZ pari ad € 945,53

Dell'esistenza dei verbali di contestazione, sopra elencati, l'odierna attrice è venuta a conoscenza, per la prima volta, soltanto a seguito della notifica dell'atto oggi impugnato di cui intende contestare sia il merito della pretesa riscossoria che la validità ed efficacia della cartella di pagamento n. 29620110001944924, con riferimento ai contributi di competenza del giudice adito

Si propone quindi opposizione per i seguenti

MOTIVI

1) Difetto di legittimazione passiva - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 201 C.d.s., dell'art. 383 c. 1 D.P.R. 495/1992.

La cartella di pagamento n. 29620110001944924, avente come atto presupposto il verbale di contestazione n. V.2331C/09V per violazione al C.d.s., nonché il verbale di contestazione n. V105U/10V, entrambi relativi al veicolo tg. CB 034 RZ, va annullata per la violazione **dell'art. 201 C.d.s.**, ai sensi del quale *“ Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale di contestazione, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato entro i termini di legge, all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196 C.d.s.”.*

L'art. 383 DPR 495/1992 statuisce che *“ il verbale di contestazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del*



proprietario del veicolo o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto nonché la citazione della norma violata.....".

Gli elementi costitutivi del provvedimento sanzionatorio previsti tassativamente dalle appena citate norme si ritengono imposti a condizione di validità del provvedimento di contestazione.

Nel caso de quo, la cartella di pagamento n. 29620110001944924, avente come atto presupposto i verbali di contestazione sopra menzionati, deve ritenersi **nulla** poiché è stata notificata alla sig.ra CALVARUSO Daniela, la quale, al momento della presunta violazione, non rivestiva né la qualità di effettivo trasgressore né la qualità di proprietario del veicolo o soggetto obbligato in solido di cui all'art. 196 C.d.s.

Il tutto è constatabile dall'odierno organo giudicante dall'esame del certificato di proprietà del veicolo di cui sopra, il quale narra tutti i passaggi di proprietà e i conseguenziali proprietari.

Inoltre si precisa che, dall'esame del predetto certificato di proprietà, non emerge nessun periodo nel quale l'odierna opponente abbia mai rivestito la qualità di proprietaria del veicolo per cui oggi è lite.

2) Nullità della cartella di pagamento n. 29620110001944924 per mancata notifica dei verbali di contestazioni n. V.2331C/09V; n. V105U/10V.

In data 03.06.2011 è stata notificata all'odierna attrice la cartella esattoriale n. 29620110001944924 con la quale la convenuta Serit Sicilia S.p.a. chiedeva il pagamento della somma di € 1.002,88, riferita al mancato pagamento del verbale di contestazione n. V2331C/09V per violazione al C.d.s., nonché del verbale di contestazione n. V105U/10V per violazione al C.d.s..

La suddetta cartella tuttavia è nulla per la mancata notifica degli atti presupposti.



Infatti l'odierna attrice è venuta a conoscenza della esistenza dei verbali di contestazione sopra menzionati solamente con la notifica della cartella di pagamento oggi impugnata.

Va da sé che la mancata notifica dell'atto presupposto, rende nulla la successiva pretesa di pagamento da parte dell'ente riscossore.

Sul punto la Giurisprudenza di legittimità ha seguito un orientamento dominante nel ritenere che " *l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (come la cartella esattoriale)*" (Cfr. Cass. Civ. sez. V, 26.10.07 n. 22529).

Quindi sarà compito della parte convenuta dare prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti di cui alla cartella di pagamento n. 29620110001944924 al fine di rendere legittima l'invocata pretesa riscossoria.

L'omessa notifica dei verbali di contestazione per violazione al C.d.s. costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo.

La notifica costituisce, il primo atto idoneo a porre l'interessato in grado di esercitare il proprio diritto di difesa e quindi una sua omissione si porrebbe in contrasto con gli *artt. 3 e 24 della Costituzione*.

3) Violazione e/o falsa applicazione dell'ordinanza n. 377 del 9.11.2007 della Corte Costituzionale; dell'art. 7 c. 2 lett. a) L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Con ordinanza n. 377 del 9.11. 2007 la Corte Costituzionale ha stabilito la nullità della cartella di pagamento priva di indicazione e della sottoscrizione del responsabile del procedimento, ritenendo tali adempimenti, indispensabili ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione al cittadino nonché la garanzia del diritto alla difesa, tutelando in tale modo il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione sanciti dall'*art. 97 comma 1° della Costituzione*.



L'indicazione e la sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del responsabile del procedimento sono requisiti indispensabili che, per atti produttivi di conseguenze giuridiche destinati ad incidere sulla sfera patrimoniale di un determinato soggetto, consentono l'individuazione dell'autore dell'atto impegnandolo alle proprie responsabilità.

La mancata indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento viola l'art. 7 L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) ed inficia tutto il procedimento di riscossione. (Cass. 14.4.04 n. 7080)

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), L. n. 212/2000 "gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare "l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento".

Nel caso de quo, nell'atto impugnato, non vi è traccia né dell'indicazione né della sottoscrizione del responsabile del procedimento e ciò rende l'atto insanabile e, quindi, nullo.

La giurisprudenza di merito ha equiparato la cartella esattoriale ad un atto di precetto ai sensi dell'art. 125 c.p.c. ritenendo, conseguentemente, la sottoscrizione quale elemento essenziale dell'atto necessario al fine di individuare con sufficiente chiarezza la provenienza e l'identificazione dell'autore.

(C.T.P. Lecce Sez. II sentenza n. 517 dep. 14.01.08; C.T.P. Bari Sez. IV sentenza n. 455 dep. 14.01.08; C.T.P. Rimini Sez. I sentenza n. 09/01/08 dep. 11.01.08; C.T.P. Cosenza sez. I sentenza n. 570 dep. 13.12.07; C.T.P. Vicenza sez. II sentenza n. 114 dep. 19.12.07; C.T.P. Lucca sez. III sentenza n. 163/03/07 dep. 18.12.07; C.T.P. Piacenza sez. II sentenza n. 103 dep. 13.12.07).

Il provvedimento amministrativo, privo di indicazione e sottoscrizione da parte dell'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, o del responsabile del procedimento, è nullo anche per violazione dell' art. 6 della L. 241/90.



4) **Violazione e/o falsa applicazione; dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs n. 462/1997; del D.L. n. 323/1996 e della circolare n. 199/E del 13.8.1996 del Ministero delle Finanze;**

In altri termini il ruolo non può essere formato se precedentemente non è stato inviato al contribuente l'avviso bonario e non è scaduto il termine entro cui lo stesso può e deve inviare eventuali chiarimenti o documenti o versare le imposte e le sanzioni ridotte ad un terzo, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 462/1997.

L'invio dell'avviso bonario costituisce un atto prodromico alla stessa iscrizione a ruolo.

L'obbligatorietà dell'invito al pagamento previsto dall'art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) trova conferma dallo stesso Ministero delle Finanze che, a seguito delle norme introdotte con D.L. n. 323/1996, nella circolare n. 199/E del 1996, ha ribadito la necessità dell'invito al pagamento prima di procedere all'iscrizione a ruolo.

Detto orientamento è, inoltre, contenuto nella recente sentenza della C.T.P. di Bari n. 305/06/06 del 2007, dove il collegio giudicante, pronunciandosi in merito al mancato invio dell'avviso bonario prima dell'iscrizione a ruolo, accoglie il ricorso.

L'avviso bonario non è un atto facoltativo dell'amministrazione finanziaria, ma è un atto dovuto, " *prodromico rispetto alle iscrizioni dirette a ruolo dei tributi riscossi mediante versamento diretto; la partecipazione del contribuente alla liquidazione delle dichiarazioni deve essere intesa quale adempimento necessario e preordinato alla formazione del successivo ruolo*".

Pertanto, il mancato invio, da parte dell'ente impositore, del c.d. avviso bonario previsto dagli artt. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 e 6 della L. n. 212/2000, vizia il procedimento di formazione del ruolo inficiando di nullità l'intero procedimento di riscossione e, di conseguenza, l'atto dal quale promana la pretesa tributaria, ovverosia la cartella di pagamento.

A suffragio di quanto sopra appena affermato valga anche la recente sentenza n. 2798 sez. trib. del 2006 della Suprema Corte



secondo cui, alla presenza di operazioni cadenzate dalla legge, l'ufficio non è libero di agire a suo piacimento.

Aggiungasi che è lecito sperare che non spetti al contribuente gravarsi degli oneri dell'Amministrazione finanziaria, soprattutto quando il loro inadempimento è dovuto alla mancanza di organizzazione e di coordinamento.

Infine, i giudici di legittimità con le *sentenze n. 16293/2007 e n. 16428/2007*, con riguardo alle comunicazioni "bonarie" di pagamento che precedono l'iscrizione a ruolo o le ingiunzioni di pagamento, hanno disposto la nullità assoluta della cartella di pagamento emessa senza la preventiva notifica del c.d. avviso bonario sulla base del principio della "immediatezza della tutela giurisdizionale" desumibile dall'art. 24 Cost.

Nel caso che ci occupa, l'amministrazione finanziaria non ha ottemperato alla procedura prevista dalle diverse disposizioni di legge suddette; nessun avviso o altro tipo di comunicazione (anche a mezzo telefono) aveva preceduto la cartella di pagamento, violando palesemente il disposto dell'art. 36 bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 6, comma 5 della L. n. 212/2000.

5) INTERVENUTA DECADENZA DEL DIRITTO A RISCOUTERE IL CREDITO MEDIANTE L'ISCRIZIONE A RUOLO.

Senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni, parte convenuta dovrà comunque fornire adeguata prova del rispetto dei termini di decadenza di cui all'art. 25 D.Lgs n. 46 del 26/02/1999 e dell'art. 17 d.p.r. 602/73.

I tributi, i contributi, o premi dovuti agli enti pubblici, infatti, non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge, o dovuti in forza di accertamenti effettuati, devono essere iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro termini perentori.

Sarà dunque onere dell'ente di riscossione dimostrare che gli importi non versati ed iscritti a ruolo siano stati resi esecutivi nel periodo in cui maturava l'obbligazione di adempiere quanto dovuto.

AI
UNICO
CO

In caso di mancato rispetto di tale termine, deriva l'impossibilità di riscuotere il credito de quo, per intervenuta decadenza.

La convenuta dovrà, quindi, fornire prova della regolarità della procedura di formazione del ruolo, ivi compresa la sua sottoscrizione.

Per i motivi tutti rappresentati ed illustrati nell'espositiva che precede, ne discende l'assoluta illegittimità e nullità dell'atto impugnato, non potendo l'odierna attrice essere assoggettata al pagamento dell'importo intimato poiché privo di ogni e qualsivoglia elemento, di fatto e di diritto, che lo legittima.

Per quanto sopra, la sig.ra CALVARUSO Daniela, come in atti rappresentata e difesa, chiede che

VOGLIA ILL.MO GIUDICE DI PACE

Respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,

In via preliminare, non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, concedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ex art. 47 D.Lgs 546/92.

Nel merito,


annullare la cartella esattoriale n. 29620110001944924, oggi impugnata per i motivi dedotti in premessa nonché annullare gli atti presupposti conseguenti e connessi;

ordinare la cancellazione delle somme iscritte a ruolo a carico dell'odierna attrice, per i motivi dedotti in premessa;

Con vittoria delle spese di lite, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A come per legge da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore.

Partinico, li 22.06.2011

Avv. Anna Mannone



ATTO DI NOTIFICAZIONE

Istante chi in atti, io sottoscritto A. Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Palermo sez. distaccata di Partinico ho notificato e dato copia del su esteso atto a:

- 1) **COMUNE DI PARTINICO**, in persona del suo Sindaco pro tempore domiciliato in Partinico, piazza Umberto I ed ivi mediante consegna di copia a mani di *OB dir. Inf. 2005*


Pa 21/6/2011 M. ROS



VICE
IL SINDACO

Dott. Salvatore Lo Biundo
GIACOMO RUSSO

L'ASSESSORE ANZIANO
DOMENICO BRIGANO



VICE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Pioppo

(Dott. Sebastiano Randisi)
Sebastiano Randisi

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

REG. PUBBL. N. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 10 OTT. 2011 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Responsabile Albo Pretorio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo Pioppo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06 OTT. 2011;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);
- Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art.12, Comma 2, L.R. n°44/91));
- _____

Data 06 OTT. 2011



VICE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo Pioppo

(Dott. Sebastiano Randisi)
Sebastiano Randisi